



COMUNE DI PESCAGLIA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019

IL PRESENTE BANDO E' INDETTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98, ISTITUTIVA DEL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, SUE INTEGRAZIONI E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 581 DEL 06/05/2019 E SUCCESSIVA N. 880 DEL 08/07/2019 RECANTE NUOVI CRITERI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE.

RENDE NOTO

che a partire dal giorno **01 agosto 2019** fino al **26 agosto 2019** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando:

- a) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Pescaglia nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione di contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;
- b) essere cittadino italiano;
- c) essere cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea, o cittadini di altri Stati in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (d. lgs. 286/1998 s.m.i.);
- d) essere cittadino di altro stato non aderente all'unione europea a condizione che sia titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di validità almeno biennale o che eserciti regolare attività lavorativa (art. 40 D. Lgs. 286/1998);
- e) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1 comma 2 L. 431/1998;
- f) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal comune in cui è presentata domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;
- g) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- h) le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- i) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 - j) non superino, assieme al proprio nucleo familiare, il limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere g) ed i);
 - k) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;
 - l) Avere una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni non superiore ad Euro 28. 684,36:
 - per essere inseriti in **FASCIA A**, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 ossia € 13.338,26 mentre l'incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE **non inferiore al 14%**;
 - **per essere inseriti in FASCIA B**, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019, ossia € 13.338,26 e l'importo di euro 28.684,36, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non deve essere **inferiore al 24%**. Il valore ISEE non deve risultare superiore a euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P., determinato con L.R.T. 2/2019 - all. A, art. 2 lettera c. Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

In mancanza della certificazione ISEE dovrà essere prodotta e/o comunicati gli estremi della D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica) all'ufficio con il relativo numero di pratica, a pena di esclusione

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo;

Il contributo statale, regionale e, ove stabilito, comunale previsto dall'art.11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi previsti dalla delibera GR 1088/2011 e successive, inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE: tale certificazione deve essere in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. 159 del 5.12.2013.

La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi I.N.P.S. e presso i C.A.F. convenzionati.

2.2 L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" o incongruo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, ovvero tramite verifica da parte dei competenti uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Calcolo del contributo teorico

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2019 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno 2019 e da quelle messe a disposizione dal Comune di Lucca fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto che l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10 % del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo per coloro che avranno diritto, non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

4.2 Ai sensi del punto 5.5 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 581 del 6/05/2019, nel caso in cui le risorse disponibili non consentissero di erogare il contributo teorico a tutti i soggetti collocati in graduatoria nella fascia A, il Comune si riserva la facoltà di erogare contributi in misura ridotta considerando una somma mensile pari o simile ai contributi versati dal Comune per l'emergenza abitativa fino ad esaurimento delle somme disponibili. La collocazione nella fascia A della graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

4.3 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il 31 GENNAIO 2020 dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2019.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.4 Ai sensi della Delibera G.R. n. 581 del 06/05/2019, nel caso di richiesta ed ottenimento del **REDDITO DI CITTADINANZA**, dovrà essere consegnata, entro il termine del 31 gennaio 2020, la documentazione relativa agli importi ricevuti a titolo di contributo per il canone di locazione in modo da valutare l'importo complessivo liquidabile ai sensi del presente bando e di eventuali ulteriori disposizioni regionali/statali.

4.5 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.6 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'all. A parte integrante della delibera della G.R.T. n. 581 del 06.05.2019, della D.G.M. n. 130 del 28/05/2019, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;

- alla percentuale di incidenza canone/ISEE;

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pescaglia.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Pescaglia, negli orari di apertura al pubblico, presso l'Ufficio tecnico e l'Ufficio sociale del Comune.

Il bando e la relativa modulistica saranno inoltre scaricabili dal sito istituzionale del Comune: www.comune.pescaglia.lu.it

6.2 La domanda e l'allegato A devono essere sottoscritti e debitamente compilati in ogni parte, la domanda deve inoltre essere corredata da tutta la necessaria ed idonea documentazione, **pena l'esclusione dalla graduatoria**.

Nel caso di "ISE zero" è necessario, **PENA L'ESCLUSIONE**, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, pena l'esclusione, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, facente parte dell'allegato A, tenendo presente che gli elenchi degli aventi diritto saranno inoltrati al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nel caso in cui si ritenga necessaria una più attenta valutazione, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 581 del 06/05/2019.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati gli elenchi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2,00);
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno **2018 oppure attestazione di regime "cedolare secca"**;
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Pescaglia, riferito a mesi dell'anno 2019 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2019, può essere presentato un altro contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2019 al 31/03/2019);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero o incongruo, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato; certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 Le domande dovranno PERVENIRE al Comune – esclusivamente nelle forme di seguito indicate - A PENA DI ESCLUSIONE,

ENTRO E NON OLTRE IL 26 agosto 2019.

8.2 Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo, Via Roma 2 – Pescaglia (avente il seguente orario di apertura: dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00);
- spedite con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) indirizzata a: **Comune di Pescaglia, Ufficio Protocollo, via Roma 2 – 55064 - Pescaglia.**
- invio per PEC al seguente indirizzo: comune.pescaglia@postacert.toscana.it

9. Formazione dell'elenco degli ammessi ed esclusi e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la **COMPLETEZZA E REGOLARITA'**, dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando e dai requisiti di cui al punto 1.1 lettere n1 e n2.

Il Comune verificata l'istruttoria delle domande nella loro completezza, regolarità, e rispondenza ai criteri del presente Bando procederà alla stesura di un elenco provvisorio riportante ammessi ed esclusi. La graduatoria sarà conservata agli atti dell'ufficio e non pubblicata ai sensi del regolamento UE 679/2016 e pubblicizzata tramite avviso affisso all'albo pretorio e sul sito istituzionale (www.comune.pescaglia.lu.it). Gli interessati potranno prendere visione della graduatoria presso l'ufficio comunale competente.

Entro 15 gg. dalla pubblicazione dell'avviso all'albo, **gli interessati possono presentare opposizione** alla stessa consegnandola o facendola pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune- via Roma 2 -55064 Pescaglia. Farà fede il timbro di arrivo messo dall'ufficio protocollo dell'Ente.

Le opposizioni che perverranno oltre i 15 gg. dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio non verranno prese in esame.

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, il Comune procederà alla stesura definitiva della graduatoria che sarà trasmessa alla regione Toscana, per la ripartizione del finanziamento e ne verrà data comunicazione tramite il sito internet del Comune di Pescaglia (www.comune.pescaglia.lu.it)

L'elenco definitivo ha validità per l'anno 2019.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pescaglia NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Pescaglia. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune.

10. Casi particolari

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Con successivo atto saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazione, controlli e sanzioni

11.1 La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate viene effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n.445/2000).

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non verrà concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000). L'Amministrazione Comunale provvederà a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui venissero meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvederà a revocare il contributo stesso.

11.2 L'Amministrazione invierà gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti, come previsto dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 581 del 06/05/2019.

11.3 Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.

12. Informativa sulla privacy

12.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Unità operativa U.O.2.

13. Esclusione dal Bando

13.1 Pena l'esclusione dal bando, la domanda di partecipazione e l'allegato A dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma finale.

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alle delibere della Giunta Regionale Toscana n. 581/2019 e successiva n. 880/2019.

**IL RESPONSABILE U.O.2
F.to (Geom. Menchini Vito)**